



Comune di Grosseto

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E FESTE TEMPORANEE

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 165 del 30/11/2018)

INDICE

1. Finalità del regolamento
 2. Oggetto ed ambito di applicazione
 3. Soggetti organizzatori – Definizioni di sagre e di feste
 4. Criteri per lo svolgimento delle manifestazioni
 5. Criteri per la formulazione della domanda di ammissibilità
 6. Presentazione di ammissibilità delle domande di un solo giorno di svolgimento
 7. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissibilità
 8. Presentazione della SCIA e Notifica sanitaria
 9. Obblighi degli organizzatori
 10. Obblighi connessi agli aspetti ambientali
 11. Gestione dei rifiuti
 12. Sanzioni
 13. Disposizioni transitorie
-

ART. 1 Finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, nel disciplinare lo svolgimento di sagre e feste temporanee, persegue le seguenti finalità:

- promuovere la realizzazione di manifestazioni che garantiscano la tradizione e il legame con il territorio, orientandole verso un percorso incentrato sulle produzioni enogastronomiche del nostro territorio;
- incentivare la creazione di una rete tra gli organizzatori delle manifestazioni e la struttura commerciale del territorio cercando di armonizzare gli eventi straordinari e ricorrenti come sagre e feste con le varie attività produttive e commerciali del territorio comunale;
- fare della sagra un evento culturale e folcloristico;
- promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, politico, nonché l'attività di volontariato, per favorire partecipazione, solidarietà e pluralismo.

ART. 2 Oggetto ed ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sagre e feste caratterizzate, a qualsiasi titolo, da attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, centro abitato e spazi aperti.

ART. 3 Soggetti organizzatori - Definizioni di sagre e di feste.

Ai sensi del presente Regolamento, si considerano soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui alle tipologie A e B, come meglio sotto definite, i seguenti enti o associazioni:

- associazioni di categoria del commercio;
- associazioni del tempo libero e del volontariato;
- comitati per la promozione turistica del territorio;
- enti o società di promozione dello sport;
- partiti politici e organizzazioni sindacali;
- altri soggetti no-profit, purchè regolarmente costituiti;
- comitati parrocchiali.

A tal fine vengono identificate due tipologie di evento:

➤ Tipologia A) – Sagra:

Sono definite sagre quelle manifestazioni aventi ad oggetto prodotti o ricette legate in modo inequivocabile al territorio e che lo rappresentano nella connotazione più vicina alla tradizione. Hanno tra gli obiettivi, la diffusione della cultura e del sapere locale, attraverso la riscoperta e la valorizzazione dell'identità enogastronomica del territorio.

In particolare possono essere definite sagre quando:

- l'attività di somministrazione si riferisce in prevalenza a prodotti inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari della Toscana (D. Lgs. n. 173/98 art. 8 – decreto Mi.P.A.A.F. n. 350/99) o comunque classificati e riconosciuti dalla filiera corta (km zero), con coinvolgimento per l'approvvigionamento del prodotto tipico, degli operatori locali presenti nella zona di svolgimento;
- la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere limitata all'offerta di pietanze legate al prodotto tipico caratterizzante la sagra, fatta salva la possibilità di sommini-

- strare pietanze secondarie, di contorno, di semplice preparazione e comunque non più di due;
- l'offerta gastronomica andrà dichiarata in sede di presentazione della domanda per l'ammissibilità della sagra e potrà essere oggetto di controlli successivi;
 - nel menù, per ciascuna pietanza, dovrà essere indicato e ben evidente, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati e l'eventuale utilizzo di ingredienti surgelati o congelati; devono inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di legge relative alla tracciabilità delle materie prime e agli allergeni;
 - viene scelto un singolo prodotto, non definibile in forma generica, che qualifica in modo specifico ed esclusivo il tema della sagra. Non saranno quindi ammissibili, ad esempio, "Sagra del Pesce" o "Sagra della verdura" ma "Sagra dell'Orata" o "Sagra del Carciofo".

➤ **Tipologia B) - Festa:**

Per tutte le manifestazioni svolte in occasione di fiere, eventi locali straordinari, nonché per quelle aventi carattere politico, religioso, sindacale, culturale, tradizionale e sportivo, non rientranti nella fattispecie delle sagre, dovrà essere utilizzato il termine **festa**.

Le feste, sono tali, se hanno un programma in cui si prevede almeno un evento legato alla promozione dell'attività oggetto della festa stessa e non deve sostanzialmente consistere esclusivamente in attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 4 Criteri per lo svolgimento delle manifestazioni.

Ciascuna manifestazione non può aver durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per le iniziative a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o per quelle organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 Dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), delle associazioni pro-loco di cui all'art. 16 della L. R. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

Dal computo dei giorni sono esclusi quelli necessari al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature.

Nel caso della tipologia B) – Festa l'area destinata alla somministrazione non può essere superiore ad un terzo della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla manifestazione, escluse le zone destinate a parcheggio.

ART. 5 Criteri per la formulazione della domanda di ammissibilità.

Ai fini dell'organizzazione degli eventi, il territorio comunale è suddiviso in aree omogenee così identificate; il capoluogo e le singole frazioni (Marina di Grosseto, Principina a Mare, Alberese, Rispescia, Batignano, Montepescali, Braccagni e Istia d'Ombrone).

L'ammissibilità delle manifestazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

Lo stesso soggetto organizzatore non può svolgere più di due sagre di cui all'art.3 durante lo stesso anno.

E' vietata la sovrapposizione di sagre nell'ambito della stessa area omogenea sopra indicata, tranne che per quelle di durata di un solo giorno. Nella stessa area omogenea non po-

tranno svolgersi sagre in sequenza senza che siano trascorsi almeno 10 giorni di sospensione fra una e l'altra.

La priorità nel caso di sovrapposizione verrà data secondo i seguenti criteri:

- ◆ manifestazione ricorrente con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita e somministrazione di prodotti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG, e IGT della Regione Toscana;
- ◆ forte connotazione tradizionale dell'evento proposto (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- ◆ anni di svolgimento della manifestazione;
- ◆ ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Le prescrizioni del presente paragrafo non trovano applicazioni in relazione a manifestazioni ricorrenti organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Le Associazioni che utilizzeranno gli impianti sportivi per i quali hanno sottoscritto atto di convenzione con l'Amministrazione Comunale, per un fine diverso da quello sportivo ai quali sono preposti, come le manifestazioni caratterizzate dalla sola somministrazione di alimenti e bevande (sagre), dovranno ottenere il preventivo assenso, da parte dei competenti uffici, all'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di tale manifestazione.

ART. 6 Presentazione di fattibilità delle domande di un solo giorno di svolgimento.

La domanda di ammissibilità dell'iniziativa dovrà essere presentata al Comune di Grosseto esclusivamente tramite pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, almeno trenta giorni prima dell'evento, utilizzando il modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito internet del Comune.

Le sagre e le feste che si svolgeranno per un solo giorno, devono comunque soddisfare i rispettivi requisiti previsti dall'art. 3.

ART. 7 Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissibilità.

Il Comune esamina le domande presentate in conformità al presente Regolamento.

La domanda dovrà pervenire al Comune di Grosseto esclusivamente tramite pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it almeno sessanta giorni prima dell'evento.

In tali istanze devono essere dichiarati:

1. denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
2. generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante;
3. luogo di svolgimento e strade occupate dalla manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
4. strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro;
5. programma di massima della manifestazione;
6. generalità e possesso dei requisiti del soggetto titolare per la somministrazione di alimenti e bevande per conto del soggetto organizzatore;
7. copia dell'iscrizione al Registro del CONI e/o alle rispettive federazioni riconosciute di appartenenza per le Associazioni Sportive.

8. dettagliatamente Il rispetto dei seguenti requisiti e condizioni per le sagre di cui all'art. 3 del presente :

- la tipologia dei prodotti inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari della Toscana o di filiera corta il cui approvvigionamento deriva dalla zona di svolgimento della sagra;
- le pietanze secondarie e/o di contorno non superiori a due;
- la puntuale offerta gastronomica della sagra nel suo complesso.

La documentazione di cui al punto 7. dovrà essere presentata alla prima applicazione del presente Regolamento e, successivamente, solo in caso di variazioni.

Nel caso di richiesta di svolgimento di "Festa" dovrà essere allegata obbligatoriamente alla domanda una planimetria quotata a firma di un tecnico abilitato attestante la superficie della somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 4 del presente Regolamento.

Nel caso in cui le istanze pervenute, risultino mancanti della documentazione attestante i necessari requisiti obbligatori per l'ammissibilità, l'Ufficio provvederà a richiedere la documentazione integrativa che dovrà pervenire, esclusivamente tramite pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della stessa. Qualora siano considerate difformi dal presente Regolamento saranno respinte salvo che le stesse possano comunque essere conformate.

ART. 8 Presentazione della SCIA e Notifica sanitaria.

Lo svolgimento di tutte le Sagre e/o Feste è soggetto, alla presentazione al Comune di Grosseto, della seguente documentazione:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 della Legge 241/90 es.m.i., da presentare tramite lo sportello del Suap on line del comune di Grosseto, attestante l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande contenente l'endo-procedimento sanitario di cui alla notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 Regolamento C.E. n. 852 del 2004.

Gli organizzatori dovranno allegare alla SCIA il programma definitivo della festa e/o sagra.

Dovrà, altresì, essere contestualmente allegata alla SCIA anche apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dovrà dichiarare l'adempimento di tutti gli obblighi connessi agli aspetti ambientali previsti dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

Quanto ivi dichiarato potrà essere oggetto di successivo controllo da parte dei soggetti competenti.

ART. 9 Obblighi degli organizzatori.

Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio; In assenza di detta designazione il responsabile verrà individuato nel soggetto dichiarante l'inizio di attività.

Qualora, durante lo svolgimento di sagre e feste si effettuino spettacoli e intrattenimenti pubblici (musica, ballo, spettacoli viaggianti, animazione....) è necessario presentare, con 30 gg. d'anticipo, pena diniego, domanda per il rilascio della licenza di Polizia Amministrativa ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S, salvo che l'evento non sia fra quelli assoggettati a S.C.I.A..

Le manifestazioni, di cui al presente regolamento, devono svolgersi in osservanza al vigente "Piano di classificazione acustica comunale".

Tutte le sagre e manifestazioni svolte sulle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sono soggette a tassazione in base al vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

Qualora l'area della manifestazione sia circoscritta dovrà essere dichiarata la capienza massima di afflusso di persone.

Tutte le sagre e/o feste sono soggette al pagamento di quanto dovuto dalle normative in materia di servizi e gestione dei rifiuti.

Per le strutture temporanee allestite (gazebo, tecno -strutture palchi ecc..) dovranno essere forniti, prima dell'inizio dell'evento i certificati di omologazione dei materiali, del corretto montaggio, dell'eventuale collaudo e i certificati di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici aggiuntivi e ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Non è consentito modificare il luogo di svolgimento di una sagra e/o festa rispetto a quello indicato nella domanda di inserimento nel calendario-programma, se ciò non è dovuto a evidenti motivi ostativi non riconducibili alla sola volontà degli organizzatori.

Per le sagre è obbligatorio che il responsabile della manifestazione renda noto al pubblico, con apposita cartellonistica, l'elenco dei fornitori ed eventualmente il tipo di fornitura nonché la provenienza dei prodotti utilizzati.

Eventuali danni arrecati alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione saranno addebitati agli organizzatori.

ART. 10 Obblighi connessi agli aspetti ambientali

1. Durante lo svolgimento di sagre e feste temporanee organizzate in aree del territorio comunale è richiesto l'uso di stoviglie, posate e bicchieri "usa e getta" in materiale compostabile (idoneo alla raccolta nella frazione organica). Qualora risulti tecnicamente possibile, in alternativa, è auspicabile l'uso delle attrezzature riutilizzabili (stoviglie lavabili con l'impiego di saponi biodegradabili).
2. Tutte le manifestazioni pubbliche oggetto del presente Regolamento devono adottare obbligatoriamente le seguenti azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti:
 - a) UTILIZZO DEL VUOTO A RENDERE E/O DI ACQUA DI RETE: è vietata la distribuzione di acqua minerale contenuta in bottiglie di PET e/o in vetro a perdere. La Somministrazione di acqua dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di botti

glie in vetro con "vuoto a rendere" e/o acqua di rete (con o senza utilizzo di erogatori di acqua di qualità) e/o bottiglie in PLA;

b) RIDUZIONE DEI PRODOTTI MONODOSE E DI IMBALLAGGI:

i prodotti disponibili nell'ambito della manifestazione dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni di grandi dimensioni.

Occorre ridurre al minimo la distribuzione di prodotti monoporzione, come dolci, yogurt, dessert confezionati e quindi procedere alla fornitura di prodotti freschi (es. fette di torta, frutta, etc...).

Occorre ridurre al minimo l'utilizzo e la fornitura di prodotti già puliti (detti di "quarta gamma" quali a titolo esemplificativo insalata confezionata già lavata) che devono essere movimentati in appositi imballaggi.

Qualora gli imballaggi si rendessero comunque indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero.

c) UTILIZZO DI CARTA ECOLOGICA E/O RICICLATA: è fatto obbligo procedere all'utilizzo di carta riciclata per la realizzazione e la fornitura di:

- materiali pubblicitari della manifestazione (locandine, volantini);
- la stampa dei menu;
- la fornitura di tovaglioli e tovagliette per vassoi;
- carta assorbente per usi vari durante lo svolgimento della manifestazione;

ART. 11 Gestione dei rifiuti

In occasione delle manifestazioni deve essere prevista dal soggetto organizzatore, una o più zone, allestite dal Soggetto Gestore in materia di Rifiuti secondo le disposizioni dettate dal vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana e/o secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio Comunale, al fine del conferimento dei rifiuti prodotti in loco in maniera differenziata con l'utilizzo di contenitori di raccolta – cassonetti / bidoni stradali -, opportunamente suddivisi, per il conferimento separato delle seguenti frazioni:

- Multi Materiale e Vetro;
- Carta e Cartone;
- Organico;
- Rifiuto Urbano Indifferenziato;

Qualora la preparazione dei pasti avvenga presso gli ambienti della manifestazione, dovranno essere installati idonei separatori di grassi e/o grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere che dovranno essere raccolti e adeguatamente smaltiti, in appositi contenitori destinati alla raccolta degli olii vegetali esausti.

Altresì, è fatto obbligo al Soggetto Organizzatore, di provvedere all'allestimento di ulteriori zone, all'interno dell'area di svolgimento della manifestazione, dotate di cestini, suddivisi, per il conferimento separato, da parte dei partecipanti all'evento, delle seguenti frazioni di rifiuto:

- Multi Materiale e Vetro;
- Carta e Cartone;
- Organico;

- Rifiuto Urbano Indifferenziato;

L'attuazione delle corrette pratiche ambientali, unitamente alla certificazione dei risultati ottenuti in termini di Raccolta Differenziata, potrà comportare la possibilità di concorrere al ricevimento di premialità incentivanti, così come meglio disciplinato e definito nel vigente Regolamento di Igiene Urbana Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di istituire un riconoscimento annuale per le sagre che hanno meglio interpretato i principi ispiratori del presente regolamento, demandando alla Giunta Comunale un apposita deliberazione.

ART. 12 Sanzioni.

Qualora, in fase di accertamento, si verificasse il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00 prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) oltre all'adozione delle misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi, ed all'adozione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada, dal T.U.L.P.S.

In caso di particolari gravità delle violazioni l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di non ammettere la manifestazione per l'anno successivo.

La Polizia Municipale e gli agenti delle altre forze di Polizia sono incaricate di far rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 13 Disposizioni finali.

Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss. mm. ii., entra in vigore dopo il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perchè possa essere presa visione.